

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MARIO D'ONOFRIO"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MARIO D'ONOFRIO"**.

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi contenuti nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, d'ora innanzi anche indicato per brevità come "Codice del Terzo Settore" e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo di tale tipologia di Ente disciplinato dal richiamato Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di **"FONDAZIONE MARIO D'ONOFRIO - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in acronimo **"FONDAZIONE MARIO D'ONOFRIO - ETS"**.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo risultante dall'atto costitutivo e successivamente determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La "Fondazione" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale testualmente previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere

d)- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e)- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f)- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g)- formazione universitaria e post-universitaria;

h)- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

k)- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l)- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n)- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

u)- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore, la Fondazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della rigenerazione culturale, sociale, socio-sanitaria, ecologica, economica e scientifica per affrontare nel migliore dei modi i cambiamenti in atto e le sfide globali nell'ambiente sociale, culturale, politico, scientifico ed economico attraverso:

- la promozione e la realizzazione di modelli e progetti orientati alla sostenibilità, diffondendo i migliori risultati, le buone pratiche e le migliori tecnologie disponibili; sostenendo l'integrazione fra aspetti economici, ambientali e culturali, l'innovazione e il miglioramento continuo, con particolare riferimento al risparmio, all'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, alla elevata qualità ecologica dei processi produttivi e dei consumi, dei servizi e delle abitazioni, alla prevenzione, al riciclo e al recupero dei rifiuti, alle produzioni agroalimentari e alla mobilità;
- la realizzazione di progetti di valorizzazione, accessibilità e fruizione del patrimonio della cultura immateriale in ambito sociale, socio-sanitario, ecologico ed economico, con particolare attenzione a quelle locali e regionali, pubbliche e private; monitoraggio delle fasi di proposta, definizione e approvazione delle nuove normative di interesse; iniziative di analisi e sostegno per elaborare normative europee, nazionali e regionali, più semplici, di più rapida applicazione, più orientate e più favorevoli a uno sviluppo sostenibile; informazione e diffusione delle opportunità offerte dalle normative vigenti;
- istituzione di premi, borse di studio, incentivi ovvero altra tipologia di elargizioni a beneficio di soggetti meritevoli allo scopo di favorire la diffusione della cultura e della ricerca scientifica in generale ovvero la preservazione della memoria di soggetti che si siano distinti nel campo artistico, scientifico o della cultura in generale ovvero per contribuire alla diffusione della cultura, dell'istruzione e della formazione scolastica, universitaria o post universitaria;
- la realizzazione di infrastrutture e progetti di ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione per la fruizione culturale, turistica e per l'attrattività residenziale dei territori italiani ed esteri, anche con impiego del web e dei media, pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni culturali (musei, sovrintendenze, ecc.) a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici, corsi e seminari, mostre, interventi;
- l'analisi, la valutazione, la progettazione, il supporto tecnico, la consulenza, la promozione della cooperazione internazionale in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione, accessibilità e fruizione del patrimonio della cultura immateriale in ambito culturale, artistico, sociale, socio-sanitario, ecologico ed economico in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle per conto terzi;
- la promozione e la realizzazione di progetti orientati alla Cultura per il Benessere delle persone e delle comunità sostenendo la trasformazione in corso con attività di ricerca diretta e dando valore a quella realizzata da altri soggetti con la definizione delle strategie, la progettazione e la realizzazione di piani di intervento; con lo sviluppo di innovazione metodologica attraverso interventi di ricer-

ca-azione legati a sfide specifiche (dalla prima infanzia all'invecchiamento attivo, alla cura dei curanti e dei curati); con l'accompagnamento strategico di policy maker, soggetti pubblici e privati del mondo culturale, educativo, socio-assistenziale, sanitario, imprenditoriale e della filantropia a livello nazionale, europeo e internazionale; con il capacity building attraverso scuole di formazione;

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
- l'organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali, a scopo divulgativo o scientifico, di eventi, seminari, workshop, fiere, mostre ovvero altre forme di manifestazioni di tipo partecipativo e divulgativo anche sotto forma di partecipazione qualora organizzati da terzi;
- la riqualificazione, la valorizzazione, la promozione e la gestione di beni privati e pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, palazzi e ville storici, giardini, parchi e aree verdi; centri termali) anche inutilizzati;
- la promozione di ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione e al recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza e alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- l'amministrazione e gestione di beni di interesse artistico storico, paesaggistico, ambientale, di ricerca o sanitari propri o di terzi secondo parametri di efficacia, efficienza e sostenibilità.

La Fondazione, nell'ambito delle indicazioni individuate secondo i criteri normativi sopra richiamati, si propone di svolgere e promuovere, direttamente o indirettamente, anche in occasione di interventi umanitari patrocinati da altre organizzazioni e in concorso con queste, iniziative per la cura della salute, dell'istruzione e dell'educazione dei bambini e dei minorenni, che a causa di eventi calamitosi, nel mondo, attualmente o nel futuro, si dovessero trovare in oggettive condizioni di abbandono, per avere perso in tutto o in parte la propria famiglia e non poter fruire di aiuti parentali o di sistemi socio-assistenziali, idonei a provvedere in tal senso in loro favore.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, assunzione di mutui da parte di banche o istituzioni creditizie a breve, medio o lungo termine, nell'esclusivo interesse della Fondazione, sottoscrizione di contratti di conto corrente, convenzioni assegno o di deposito bancario, sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni privati e pubblici, stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri tenuti da enti pubblici o privati; compravendita di beni immobili strettamente collegata ai propri fini istituzionali ovvero direttamente utilizzati dalla Fondazione; il tutto nei limiti di legge.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

4.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4.3. La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-

sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, inizialmente di valore pari ad Euro 30.000 (trentamila) conformemente a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espressa destinazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dal fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali; dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

6.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli ordini sociali.

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori (Promotori e successivi); e
- Partecipanti.

7.2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo.

ARTICOLO 8 - FONDATORI

8.1. E' Fondatore Promotore il sottoscrittore dell'atto costitutivo, Signor D'ONOFRIO Roberto.

8.2. Sono Fondatori successivi le persone fisiche e gli enti che verranno indicati dall'originario Fondatore nel corso del tempo, anche per testamento, che accettino la qualifica e che contribuiscano alla Fondazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Essi eserciteranno le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori contenuti in questo statuto.

8.3. I Fondatori successivi sono indicati da ciascuno dei tre originari Fondatori con il consenso degli altri all'unanimità.

ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI

9.1. Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Registro dei Partecipanti.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ARTICOLO 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore Legale dei Conti.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la designazione di un Direttore Generale e del Segretario Amministrativo.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori, senza distinzione tra promotori e successivi.

12.2. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3. In particolare:

- a)- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b)- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c)- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d)- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- e)- nomina l'organo di controllo, anche monocratico;
- f)- nomina il Revisore legale dei Conti;
- g)- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità;
- h)- delibera eventuali modifiche statutarie;
- i)- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- l)- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'organo assembleare.

12.4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.8. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

** il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.2. Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle riguardanti modifiche statutarie e operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) che devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

13.3. E' ammesso il voto per delega, disciplinato con regolamento interno.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2. L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1. L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2. In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per delega.

15.4. L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

** il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 2

(due) a 5 (cinque), compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei primi che sono nominati nell'atto fondativo, sono nominati

- dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto delle regole di cui all'articolo 8.3.;
- eventualmente dall'Assemblea dei Partecipanti secondo quanto in precedenza stabilito.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi ed è rinnovabile; salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4. Ogni Consigliere può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, assumendo specifiche delibere e conferendo i relativi poteri di volta in volta al Presidente o, in caso di sua indisponibilità, al Vice Presidente o ad altro componente il Consiglio di Amministrazione.

16.7. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a)- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- b)- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- c)- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- d)- predispone il bilancio di esercizio;
- e)- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- f)- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

** il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.13. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo che viene designato nell'atto fondativo, è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

18.2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

18.3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 - VOLONTARI

19.1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

19.2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

19.3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

20.1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

20.2. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

20.3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

20.4. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA DI RINVIO

22.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e in mancanza le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

F.to Roberto D'Onofrio - Andrea Licciardello - Lorenzo Cassio - Cristiana Puccio - Simona Colonnello - Francesco Balletta